

Regolamento degli studi del CAS in Risk Management (dal 14.03.2016)

Articolo 1 Oggetto

¹ Questo regolamento disciplina le procedure amministrative e le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento del CAS in Risk Management in Banking and Asset Management conformemente all'accordo di collaborazione tra l'Università della Svizzera italiana e il Centro di Studi Bancari del 14.3.2016.

Articolo 2 Direzione del programma

¹ La direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate al Consiglio di direzione conformemente agli articoli 2 e 3 dell'accordo di collaborazione

² L'elaborazione del piano degli studi e la gestione del programma sono affidati alla Direzione collegiale conformemente all'articolo 2 e 4 dell'accordo di collaborazione

Articolo 3 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento della certificazione coloro i quali:

- a) sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un master conseguito presso un'Università svizzera o di un diploma, di un bachelor o di un master conseguito presso una Scuola universitaria professionale svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) sono titolari di un diploma professionale riconosciuto negli ambiti di pertinenza e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore dei servizi del mercato bancario e finanziario o in attività affini.

³ I candidati che non possiedono i requisiti sopraindicati possono essere ammessi su dossier, previa decisione del Consiglio di direzione.

Articolo 4 Iscrizioni

¹ Le pratiche di iscrizioni per l'ammissione sono assunte dal CSB.

² I candidati ammessi sono iscritti all'USI. Essi usufruiscono dei servizi previsti per gli iscritti dell'USI rispettivamente del CSB.

Articolo 5 Durata degli studi

¹ Le lezioni sono definite nel piano di studi. Sono organizzate sotto forma di corsi (moduli) con una durata complessiva di 96 ore d'insegnamento, corrispondenti all'acquisizione di un numero di 10 crediti ECTS. I corsi (moduli), il numero di ore e il numero di crediti sono indicati nel piano di studi.

Articolo 6 Piano di studi

¹ Il piano di studi viene elaborato dai Direttori e ratificato dal Consiglio di direzione.

² Il piano di studi indica la durata del ciclo di studi, la lista dei corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento, descrive il metodo di valutazione e attribuisce il numero di crediti ECTS.

Articolo 7 Controllo delle conoscenze

¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto di esame. Le modalità per questo esame sono indicate nel piano di studi. L'esame è valutato con la menzione «esame superato» o «insufficiente».



CAS Risk Management in Banking and Asset Management

Regolamento degli studi

² In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso a una seconda e ultima sessione. In caso di mancato superamento della seconda sessione dell'esame, il partecipante dovrà frequentare nuovamente l'intero percorso formativo.

³ Ogni frode o plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata, corrisponde al non superamento dell'esame.

Articolo 8 Ottenimento del Certificato

¹ Il Certificato viene assegnato ai corsisti che hanno superato con successo l'esame finale.

² Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSB.

Articolo 9 Attestati

¹ Gli interessati possono iscriversi a uno o più moduli, senza la necessità di rispecchiare le condizioni d'ammissione riportate all'art. 3 del presente regolamento. A tali partecipanti verranno fatturate le quote dovute per i corsi seguiti.

² Non è previsto alcun esame per valutare le conoscenze acquisite.

³ Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Articolo 10 Opposizioni

¹ I provvedimenti individuali presi in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di un'opposizione motivata. La procedura di opposizione è disciplinata dal regolamento relativo alle procedure di opposizione dell'Università.

² Una decisione relativa all'opposizione può essere oggetto di ricorso all'Autorità competente nelle forme e nei modi fissati dal medesimo regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento decorre dal 14.03.2016.

² Esso è oggetto di revisione annuale.

